

INAIL - Nota 18 novembre 2009, n. 10160

Sisma Abruzzo del 6.4.2009. Requisiti per il rilascio del DURC (OPCM n. 3817 del 16 ottobre 2009).

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni (NOTA 1), per informare che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 (NOTA 2), sono state dettate disposizioni in materia di regolarità contributiva, con specifico riguardo ai soggetti beneficiari della sospensione dei versamenti, prevista per il sisma del 6 aprile 2009 dell'Abruzzo.

Si premette che il DURC, rilasciato da INPS, INAIL e Casse Edili e disciplinato in particolare dal D.M. 24 ottobre 2007, è operativo dal 1° gennaio 2006 e che, di conseguenza, per le calamità naturali precedenti, non era sorta l'esigenza di espresse disposizioni. Con l'occasione, si ritiene opportuno richiamare i principi generali applicabili per la verifica della regolarità contributiva in presenza di sospensione dei versamenti per calamità naturali.

L'articolo 21, comma 1, dell'OPCM in discorso stabilisce che "Fino alla data di sospensione di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, per i soggetti di cui al medesimo comma, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile 2009".

Per quanto riguarda l'INAIL, si precisa che la sospensione dei versamenti, prevista dalle disposizioni speciali dettate per le calamità naturali, si applica sempre:

- ai soli soggetti individuati dalle ordinanze o da norme di legge operanti alla data della calamità naturale nei territori colpiti dall'evento stesso (es. datori di lavoro privati, lavoratori autonomi);

- ai soli pagamenti dovuti dai predetti soggetti aventi scadenza nel periodo di sospensione previsto dalle disposizioni speciali.

Per questi debiti contributivi, infatti, la riscossione è rinviata ex lege alla data stabilita per la ripresa dei versamenti stessi, pertanto sono temporaneamente inesigibili.

Per quanto riguarda il sisma dell'Abruzzo, si ricorda che la sospensione si applica ai versamenti aventi scadenza nel periodo dal 6 aprile al 30 novembre 2009, dovuti dai datori di lavoro privati e dai lavoratori autonomi operanti alla data del 6 aprile 2009 nei comuni della provincia dell'Aquila, Teramo e Pescara, come individuati dai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato.

Come già precisato in precedenza, rientrano nella sospensione le rate del 16

maggio, 16 agosto e 16 novembre del premio di Autoliquidazione 2008/2009, le rate mensili relative a rateazioni concesse ai sensi della legge n. 389/1989 prima della data del 6 aprile 2009 nonché ogni altro pagamento richiesto dall'Istituto avente scadenza nel periodo di sospensione. Tra questi ultimi sono da ricomprendere ad esempio quelli riguardanti l'emissione di nuove posizioni assicurative con data inizio attività precedente alla data 6 aprile 2009, per le quali alla predetta data le relative denunce erano in lavorazione.

Per quanto riguarda le rateazioni ex lege n. 389/1989, si ricorda che il provvedimento di concessione opera lo spostamento dei termini originari di pagamento alle scadenze mensili previste nel piano di rateazione autorizzato, pertanto ai fini del DURC deve essere dichiarata la regolarità contributiva.

La sospensione dei versamenti connessa al verificarsi di calamità naturali è una applicazione del principio generale, recepito nell'articolo 5, comma 2, lettera b) del D.M. 24 ottobre 2007, secondo cui la regolarità contributiva sussiste in caso di "sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative".

La sospensione non ha mai effetto retroattivo e non si applica quindi ai debiti pregressi, già scaduti e quindi esigibili prima del verificarsi dell'evento calamitoso, poiché in caso contrario si opererebbe una illegittima parificazione tra i soggetti che alla data del sisma erano in regola con i versamenti previdenziali e quelli inadempienti, rimettendo altresì nei termini questi ultimi.

Da quanto sopra deriva che in presenza di debiti contributivi pregressi, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la posizione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del DM. 24 ottobre 2007.

Nel senso descritto, va quindi intesa la frase "il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009,, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 6 aprile 2009".

Qualora il debitore si trovi in situazione di temporanea obiettiva difficoltà a versare quanto dovuto in unica soluzione e ricorrano gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente, potrà essere concessa la rateazione ai sensi della legge n. 389/1989, che nel caso di debiti non ancora iscritti a ruolo sarà autorizzata dall'Istituto e nel caso debiti in cartella esattoriale sarà autorizzata dall'Agente della riscossione. Le rateazioni concesse successivamente alla data del sisma per debiti pregressi, non rientrano nella sospensione dei versamenti, in quanto il soggetto alla data del 6 aprile 2009 era irregolare.

Si ricorda che in presenza di debiti pregressi regolarmente iscritti a ruolo, ai fini della regolarizzazione, il debitore deve essere invitato ad effettuare il pagamento esclusivamente agli Agenti della riscossione. I pagamenti sono infatti esigibili ancorché siano stati sospesi i termini comportanti prescrizioni e decadenze, i termini relativi ai processi esecutivi (NOTA 3) e quelli per la notifica delle cartelle di pagamento (NOTA 4).

Per quanto riguarda il recupero delle somme sospese, si ricorda che allo stato,

secondo quanto disposto all'articolo 25, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, la riscossione delle somme non versate per effetto della sospensione è prevista a decorrere dal 16 gennaio 2010 in 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi.

Si tratta di una rateazione ex lege, per effetto della quale il debito contributivo complessivo è frazionato in rate mensili con scadenza al 16 di ogni mese, pertanto, a recupero rateale iniziato, ai fini della sussistenza della regolarità contributiva dovrà essere verificato il corretto versamento di ogni rata entro la scadenza fissata dalla legge.

Si coglie, infine, l'occasione per informare che, in relazione alle cartelle esattoriali, è stata revocata, con operazione centralizzata, la sospensione dei titoli riferiti alle PAT con sede lavori comprese nell'elenco dei comuni interessati dal sisma, essendo terminato al 31 luglio u.s., il periodo di sospensione disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 39/2009. Eventuali sospensioni inserite direttamente dalle Sedi, dovranno essere subito revocate sempre a cura delle Sedi stesse.

-Note-

1- Note prot. 5043 del 8.4.2009, prot. 5571 del 5.5.2009, prot. 5882 del 19.5.2009, prot. 7359 del 20.7.2009 e prot. 7860 del 6.8.2009.

2- Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2009.

3- Sospensione disposta fino al 31 luglio 2009 dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

4- Sospensione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.